



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 4 del 28-04-2022

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **19:20**, nella Sala Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione. Presiede la seduta il ANGELO BORGNA in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BORGNA ANGELO	Presente	7	MARCELLI STEFANIA	Presente
2	STELLIFERI EUGENIO	Presente	8	MASTROGIOVANNI BARBARA	Presente
3	CRISTOFORI NAZZARENO	Presente	9	ONORI RITA	Assente
4	RICCI ROBERTO	Presente	10	PONTUALE ALESSANDRO	Assente
5	PASQUALI ANDREINA	Presente	11	BELPASSI VINCENZO	Presente
6	TOSSINI CARMELA	Presente	12	FERRI MARIO	Assente
			13	PIETRELLI SARA	Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA TIZIANA TOPARINI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il ANGELO BORGNA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti:
 - *di natura patrimoniale*: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
 - *riferita ai servizi*, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- successivamente la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, **l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)**;
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

Visti, con riferimento a queste ultime disposizioni:

- il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- Il Decreto 24 dicembre 2021 "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali" pubblicato in GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021) il quale dispone che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.";
- L'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.
- La Legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'articolo comma 5-quinquies dell'articolo 3 il legislatore ha previsto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."

Dato atto, al riguardo, che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), oltre a prevedere che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dispone che *"dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamati:

- l'art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto legislativo, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato inoltre che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)** funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti ARERA pubblicati:

- Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", che approva il "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);

- Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";

- Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 - Emergenza Covid-19, avente titolo "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 – "Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione"

- Delibera n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

- Delibera 13 gennaio 2022 Nr. 2/2022/a di Arera "quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;

Visto:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

- che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

- che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

- che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

- che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che:

- la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

- che con Determinazione 459/2021/R/Rif del 26/10/2021 Arera ha disposto la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);

- che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la

naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Dato atto che:

- in base all'articolo 7 deliberazione ARERA n. 363/2021 ed art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e approvato dall'ARERA;

- L'Organismo competente è l'Ente territorialmente competente, ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato, identificato.

- L'attività di validazione, qualora l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

<pclass=msonormal style="margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;text-indent:-.6pt;line-height:99%">

- nel territorio in cui opera il presente Comune non è istituito e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO) sono svolte dal Comune;

- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

- il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

- per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

- ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Considerato anche che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;
- le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- il **prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;**

Ritenuto:

- opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;
- che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 1.038.158,53 ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per un totale di -14.906,51.
- opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;
- che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
- che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
- di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

Considerato che, a tal fine, il servizio rifiuti viene svolto esclusivamente all'interno del perimetro comunale.

Dato atto che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta ai sensi dell'art. 7, comma 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF di Arera, i cui esiti sono contenuti nella **Relazione Validazione al Piano Finanziario**, acclusa in **Allegato** al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013;

Ritenuto pertanto opportuno:

- ripartire 62,75% quota fissa e variabile per le utenze domestiche e 37,25% per le utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

- stabilire i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che testualmente cita "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019 cit., le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Ritenuto opportuno, per l'anno 2022 stabilire le scadenze nelle seguenti date:

- 1^ rata 30/06/2022;
- 2^ rata 31/08/2022;
- 3^ rata 31/10/2022;
- rata unica 30/06/2022;

Visti, al riguardo:

- la Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, con cui l’Autorità ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – allegato in Allegato A alla delibera medesima –;

Visto l’art. 3.1 dell’Allegato A (TQRIF) alla delibera, secondo cui: *“Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

Considerato che:

- di conseguenza è opportuno che la Giunta individui gli ambiti di adeguamento/integrazione del regolamento che il Consiglio dovrà poi introdurre per assicurare il rispetto dei nuovi *standard*, e che l’Ente trasmetta poi al Gestore le valutazioni operate, per l'adozione dei provvedimenti e per definire lo schema di riferimento. Il tutto, se possibile, nel rispetto del termine del 31 marzo indicato dall’Autorità all’art. 3.1 TQRIF, fermo restando che a quest’ultimo, stante la descritta necessità del passaggio consiliare, non può essere attribuita natura perentoria, anche in ragione del disposto slittamento al 31 maggio 2022 del termine di approvazione dei bilanci comunali (v. art. 3, comma 5-*sexdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modifiche dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, c.d. *“Milleproroghe”*);

Ritenuto il termine del 31/03/22 non perentorio dalla nota di chiarimento Ifel, termine che dovrà essere allineato con la data entro cui approvare il Pef;

Ritenuto quindi di dover procedere all’adempimento previsto dal richiamato art. 3 del TQRIF in ordine alla scelta di una fra le quattro matrici regolatorie ivi previste;

Tenuto conto del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio in essere con il Gestore;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito, per le motivazioni sopra indicate, individuando al momento, quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025), lo schema I di cui all’art. 3 TQRIF, con riserva di futuro adeguamento ad altro schema, a seconda degli *standard* ulteriori o migliorativi eventualmente adottabili.

Visti:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del

quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- il vigente Regolamento Comunale concernente la *nuova disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI)*;
- lo statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Belpassi), astenuti 1 (Pietrelli) resi per alzata di mano e così per l'immediata eseguibilità

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- 1) **di approvare e validare**, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano finanziario (allegato A), e la relazione accompagnatoria di Validazione Pef Tari (allegato B), riportati in allegato alla presente deliberazione;
- 2) **di approvare** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche (Allegato C) quale parte integrante e sostanziale, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati e del numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile relative alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche;
- 3) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 4) Di individuare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del TQRIF, con decorrenza dal 1/1/2023, il posizionamento della gestione relativa al Comune, nello schema regolatorio I "livello qualitativo minimo", di cui all'art. 3.1 del TQRIF, per tutta la durata del piano economico finanziario;
- 5) di introdurre, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione ARERA n. 15/2022 e dell'art. 3, comma 2, del TQRIF, gli obblighi di servizio e standard qualitativi migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti per lo schema regolatorio I di riferimento per la gestione:
 - a. di dare atto che l'inquadramento della gestione nello schema regolatorio I determina, a decorrere dal 1/1/2023, in capo al gestore integrato o ai gestori dei singoli servizi che lo compongono;
 - b. il rispetto degli obblighi di servizio individuati dall'appendice 1 del TQRIF, mentre non si applicano allo schema I gli standard di qualità contrattuale e tecnica, come indicato dalla tabella di cui all'art. 53, comma 1, della deliberazione ARERA n. 15/2022;
- 6) l'obbligo di adempiere alla comunicazione all'ARERA ed all'Ente territorialmente competente mediante invio di una relazione firmata dal legale rappresentante, attestando il rispetto degli obblighi di servizio, come previsto dall'art. 58, comma 2, della deliberazione ARERA n. 15/2022;
- 7) **di trasmettere** a cura dell'Ufficio Tecnico il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA per la successiva approvazione, in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), entro il termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti;
- 8) **di provvedere ad inviare**, a cura dell'Ufficio Tributi, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

9) Di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe ed all'**emissione della bollettazione per l'anno 2022**, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

<pclass=msonormal style="margin-top:0cm;margin-right:.15pt;margin-bottom:1.45pt; margin-left:36.05pt;text-indent:-35.4pt">

</pclass=msonormal></pclass=msonormal>

SETTORE III - FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 20-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO DOTT.SSA PAMELA ROSSI

SETTORE III - FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 21-04-2022

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA PAMELA ROSSI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ANGELO BORGNA

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA TIZIANA TOPARINI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA TIZIANA TOPARINI